

Assemblea. L'articolo 2374 del Codice civile riconosce espressamente questo diritto, in caso di mancanza di informazioni, solo nelle Spa

Anche nella Srl la minoranza può chiedere rinvii

Il diritto dei soci di minoranza di richiedere il rinvio dell'assemblea è un altro tema sul quale esistono ampie divergenze di vedute e sul quale i notai romani (sempre in una massima diffusa a fine luglio) intervengono con un positivo avviso. Il diritto dei soci di minoranza (titolari di almeno un terzo del capitale sociale) di domandare il rinvio dell'assemblea, adducendosi non sufficientemente informati, è sancito dalla legge (nell'articolo 2374 del Codice civile) solo in materia di Spa, mentre la legge nulla dice in materia di Srl. Ebbene, secondo il Consiglio Notarile di Roma, pur in assenza di una espressa (e legittima) previsione statutaria che riconosca alla minoranza detto diritto di rinvio, è da ritenersi ammissibile una richiesta di rinvio dell'assemblea della Srl presentata dai soci intervenuti, che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione.

Ciò in analogia a quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice civile per le Spa, in quanto anche nella Srl si tratta di garantire la giusta informazione e partecipazione del socio al processo decisionale della società. Se nella disciplina delle Srl non è riprodotta la norma dettata in tema di Spa, questo sarebbe insomma dovuto a una dimenticanza.

A conclusione opposta era invece giunto il Consiglio Notarile di Firenze nel suo orientamento n. 10/2009. Secondo i notai fiorentini, è «difficile prospettare l'applicazione analogica» nella Srl «dell'articolo 2374 del Codice civile, poiché il fenomeno del rinvio appare funzionale a un tipo societario caratterizzato da un'ampia compagine sociale, buona parte della quale potenzialmente poco propensa alla partecipazione alla gestione societaria e che, conseguentemente, può essere scarsamente informata della vita sociale». Invece, la Srl appare improntata a un rapporto personale e diretto tra soci e organo amministrativo, tale da assicurare il diritto all'informazione dei soci non amministratori attraverso altri strumenti normativi quali, ad esempio, il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. La previsione di detti strumenti rende, di fatto, difficilmente ipotizzabile la carenza informativa dei soci in assenza di loro negligenza.

Si rileva inoltre che a impedire l'applicazione analogica dell'articolo 2374 del Codice civile alla Srl sarebbe il rilievo che in essa vi è la possibilità di assumere decisioni senza l'adozione del metodo assembleare (e cioè con il sistema della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto), nel qual caso la minoranza potrebbe anche non essere informata sull'intenzione della maggioranza di assumere una data deliberazione: è evidente che, qualora la decisione venga assunta in via extra assembleare, una richiesta di rinvio della decisione per mancanza di informazione non sarebbe nemmeno logicamente ipotizzabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALTRA TESI I notai di Firenze hanno espresso un orientamento opposto: la compagine sociale è più ristretta e può decidere anche per iscritto